



COMUNE DI ALIA

(Città metropolitana di Palermo)

Via Regina Elena n.1 – 90021 – Alia (PA) – Telefono: 091-8210911

PEC - protocolloalia@pec.it

ORIGINALE DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

REGISTRO GENERALE N. 178 DEL 30-09-2024

OGGETTO: Proroga tecnica dall'1 ottobre 2024 al 31 dicembre 2024 - Affidamento in House del Servizio di igiene urbana, raccolta differenziata e smaltimento rifiuti, gestione centro di raccolta/isola ecologica e spazzamento strade - Società partecipata Ama rifiuto e' risorsa s.c.a r.l..

L'annoduemilaventiquattro, il giorno 30, del mese di settembre, alle ore 15:20, nella sede municipale, con il solo Segretario collegato da remoto, tramite WhatsApp, convocata a cura del Sindaco nelle forme di legge, si è riunita la Giunta municipale, con l'intervento dei Signori:

N.	COGNOME E NOME	REFERENZA	PRESENTI	ASSENTI
1	GUCCIONE ANTONINO	SINDACO	X	
2	MICELI LUCIA PAOLA	VICE SINDACO	X	
3	ORTOLANO ROSOLINO	ASSESSORE	X	
4	VICARI SALVATRICE	ASSESSORE	X	
5	LA TERRA FRANCESCO	ASSESSORE		X

Presenti n. 4

Assenti n. 1 (La Terra)

Partecipa il Segretario comunale, dott. Salvatore Somma, incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la discussione ed invita la Giunta a deliberare in ordine all'argomento in oggetto indicato.

Su indicazione dell'Amministrazione comunale, il Responsabile del settore 3 sottopone all'esame della giunta municipale la seguente
proposta di deliberazione

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:

-che con atto Rep. n. 1/248, Raccolta n. 898 del notaio dott. Stefano Puglisi è stata costituita la società consortile in house denominata Ama-Rifiuto è Risorsa S.c.a r.l., con lo scopo di gestire i rifiuti solidi urbani di competenza dei comuni di Alimena, Blufi, Bompietro, Caltavuturo, Castellana Sicula, Gangi, Geraci Siculo, Petralia Soprana, Petralia Sottana, Polizzi Generosa, San Mauro Castelverde, Sclafani Bagni, Valledolmo, rientranti nell'allora Ambito territoriale ottimale n. 17, Palermo provincia est. Società, a totale capitale pubblico, senza fine di lucro ma con scopo mutualistico;

-che con atto Rep. n. 2.385 Raccolta n.1.743 del notaio dott. Stefano Puglisi è stato disposto l'ampliamento della compagine sociale di Ama-Rifiuto è Risorsa S.c.a r.l., con l'ammissione, come soci, dei Comuni di Alia e Scillato;

-che con determinazione dirigenziale n. 1 del 10 febbraio 2017, trasmessa dall'ARO "Alte Madonie" con nota prot. n. 2969 del 14 febbraio 2021, veniva affidato in House il servizio rifiuti alla società Ama-rifiuto è risorsa S.c.a r.l.;

-che la durata dell'affidamento era prevista in anni 7, decorrenti dalla data di avvio del servizio;

-che il servizio è stato avviato, dalla società Ama-rifiuto è risorsa S.c.a r.l. in data 1 aprile 2017, con scadenza al 31 marzo 2024;

-che la convenzione tra i n.15 Comuni dell'ARO relativa alla costituzione di una associazione ex art. 30 del decreto legislativo n. 267/2000 tra i comuni rientranti nell'ambito di raccolta ottimale (A.R.O.) "Alte Madonie" dell'ATO n. 17 Palermo provincia Est. con durata decennale risulta alla data odierna scaduta;

-che con verbale di assemblea straordinaria della società Ama-rifiuto è Risorsa S.c.a r.l. del 19 settembre 2022, redatto dal notaio Stefano Puglisi Repertorio n. 8946 Raccolta 6609 è stata prorogata la durata della Società sino al 31 dicembre 2033;

-che il Comune di Alia con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 16 gennaio 2024 ha dato indicazione alla Srr Palermo Provincia Est SCPTA di attivare le procedure per l'affidamento in House nei confronti della Società Ama rifiuto è risorsa S.c.a r.l. come previsto dal comma 1 lett. c) art 14 del decreto legislativo n. 201/2022, nei limiti fissati dal diritto dell'Unione Europea secondo le modalità previste dall'art 17 del medesimo decreto legislativo per poter continuare ad avvalersi della suddetta società e contestualmente autorizzava il Sindaco alla sottoscrizione di tutti gli adempimenti necessari;

-che con nota prot. n. 312/2024 del 7 marzo 2024 la Srr Palermo Provincia Est S.c.p.t.a comunicava di aver avviato le procedure per il nuovo affidamento del servizio di igiene ambientale alla società Ama-rifiuto è risorsa S.c.a r.l.;

-che la Srr Palermo Provincia Est S.c.p.t.a. nella predetta nota comunicava altresì che l'espletamento delle procedure previste dal decreto legislativo n. 201/2022, nonché dal nuovo Codice Appalti decreto legislativo n.36/2023, si concluderanno verosimilmente non prima dell'1 ottobre 2024;

-che con delibera della Giunta municipale n. 61 del 25 marzo 2024 si procedeva alla proroga tecnica dall'1 aprile 2024 all'1 ottobre 2024 - affidamento in house del servizio di igiene urbana, raccolta differenziata e smaltimento rifiuti, gestione centro di raccolta/isola ecologica e spazzamento strade - società partecipata Ama rifiuto è risorsa s.c.a r.l..

-che la Srr Palermo Provincia Est S.c.p.t.a con nota prot. 1359 del 25 settembre 2024, comunicava che nella seduta del 25 settembre 2024 il consiglio di Amministrazione ha approvato la Relazione sulla congruità dell'affidamento in House del servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani alla società Ama rifiuto è risorsa scarl, con inizio del servizio l'1 gennaio 2025;

CONSIDERATA l'imminente scadenza dell'affidamento, si rende necessario l'esigenza della prorogatecnica dall'1 ottobre 2024 al 31.12.2024;

CONSIDERATO l'inquadramento normativo come di seguito esplicitato:

-l'art. 16, comma 1, del decreto legislativo n. 175 del 19 agosto 2016, Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica e ss.mm.ii., ribadisce che le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle Amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata;

-l'art. 3, comma 1, lett. e) dell'allegato 1 del nuovo codice appalti definisce affidamento in house "l'affidamento di un contratto di appalto o di concessione effettuato direttamente a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato definita dall'articolo 2, comma 1, lettera o), del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo n. 175/2016, e alle condizioni rispettivamente indicate dall'articolo 12, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva 24/2014/UE e dall'articolo 17, paragrafi 1, 2 e 3 della direttiva 23/2014/UE, nonché, per i settori speciali, dall'articolo 28, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva 24/2014/UE";

-il decreto legislativo n. 201/2022 "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica" che ha previsto il riordino dei servizi di rilevanza economica e profondamente modificato l'approccio e la gestione da parte degli Enti locali negli articoli: articoli 3, 4, 10 e 12 che prevedono:

-1) "i servizi di interesse economico generale di livello locale rispondono alle esigenze delle comunità di riferimento e alla soddisfazione dei bisogni dei cittadini e degli utenti, nel rispetto dei principi sussidiarietà e proporzionalità....Nell'organizzazione e nella erogazione dei servizi di interesse economico generale di livello locale è assicurata la centralità del cittadino e dell'utente, anche favorendo forme di partecipazione attiva.";

-2) "le disposizioni del presente decreto si applicano a tutti i servizi di interesse economico generale prestati a livello locale, integrano le normative di settore e, in caso di contrasto, prevalgono su di esse, nel rispetto del diritto dell'Unione Europea e salvo che non siano previste nel presente decreto specifiche norme di salvaguardia e prevalenza della disciplina di settore";

-3) "gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, possono istituire servizi di interesse economico generale di livello locale diversi da quelli già previsti dalla legge, che ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali. I servizi sono istituiti in esito ad apposita istruttoria, sulla base di un effettivo confronto tra le diverse soluzioni possibili, da cui risulti che la prestazione dei servizi da parte delle imprese liberamente operanti nel mercato o da parte di cittadini, singoli e associati, è idonea a garantire il soddisfacimento dei bisogni delle comunità locali. La deliberazione di istituzione del servizio dà conto degli esiti dell'istruttoria";

-4) nei casi in cui risulti necessaria l'istituzione di un servizio pubblico per garantire le esigenze delle comunità locali, l'ente locale verifica se la prestazione del servizio possa essere assicurata attraverso l'imposizione di obblighi di servizio pubblico a carico di uno o più operatori, senza restrizioni del numero di soggetti abilitati a operare sul mercato, dandone adeguatamente conto nella deliberazione di cui all'art. 10 comma 5, nella quale sono indicate le eventuali compensazioni economiche";

VISTI, altresì gli articoli 14 e 17 del medesimo decreto legislativo n.201/2022 -14) "l'ente locale e gli altri enti competenti, nell'ipotesi in cui ritengono che il perseguimento dell'interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio pubblico a un singolo operatore....mediante una delle seguenti modalità di gestione:

a)...affidamento a terzi mediante procedura ad evidenza pubblica...;

b) affidamento a società mista...;

c) affidamento a società in house, nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea, secondo le modalità previste dall'art. 17;

d) limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, gestione in economia o mediante aziende speciali di cui all'art. 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n.267 del2000. Ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. Nella valutazione di cui al presente comma, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono altresì conto dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30. Degli esiti della valutazione di cui al comma 2 si dà conto, prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, in un'apposita relazione nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovra compensazioni;

-1) "gli enti locali e gli altri enti competenti possono affidare i servizi di interesse economico generale di livello locale a società in house, nei limiti e secondo le modalità di cui alla disciplina in materia di contratti pubblici e di cui al decreto legislativo n.175 del2016. Nel caso di affidamenti in house di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, fatto salvo il divieto di artificioso frazionamento delle prestazioni, gli enti locali e gli altri enticompetenti adottano la deliberazione di affidamento del servizio sulla base di una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, illustrando, anche sulla base degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9, i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli

investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house, tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30;

ACCERTATO che il contratto di servizio è stipulato decorsi sessanta giorni dall'avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della deliberazione di affidamento alla società in house sul sito dell'ANAC. La disposizione di cui al presente comma si applica a tutte le ipotesi di affidamento senza procedura a evidenza pubblica di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, compresi gli affidamenti nei settori di cui agli articoli 32 e 35. Per i servizi pubblici locali a rete, alla deliberazione di cui al comma 2 è allegato un piano economico-finanziario che, fatte salve le discipline di settore, contiene anche la proiezione, su base triennale e per l'intero periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, nonché la specificazione dell'assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento, da aggiornare ogni triennio. Tale piano deve essere asseverato da un istituto di credito o da una società di servizi iscritta all'albo degli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n.1966, o da revisori legali ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. L'ente locale procede all'analisi periodica e all'eventuale razionalizzazione previste dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016, dando conto, nel provvedimento di cui al comma 1 del medesimo articolo 20, delle ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, giustificano il mantenimento dell'affidamento del servizio a società in house, anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione...";

VISTO l'art. 7, comma 2, d.lgs. n. 36/2023, onere di motivazione rafforzato con riferimento agli affidamenti in house, già contemplato dall'art. 192, comma 2 del previgente Codice dei contratti pubblici;

RITENUTO ED EVIDENZIATO CHE:

-la società in house AMA-Rifiuto è Risorsa S.c.a r.l. gestisce, da anni, nel territorio del nostro Comune il servizio pubblico locale, di rilevanza economica, relativa al ciclo di raccolta dei rifiuti, raggiungendo buoni livelli qualitativi e maturando un'esperienza pluriennale nella gestione del servizio, basata sui principi di efficienza ed efficacia e riuscendo a mantenere il costo del servizio al di sotto della media Regionale;

-tra l'altro, i benefici per la collettività derivanti dal mancato ricorso al mercato, possono essere, certamente, individuati nella valorizzazione degli investimenti, derivanti dalla pregressa gestione del servizio in house in reti, impianti e altre dotazioni strumentali essenziali per l'erogazione dei servizi, con riferimento ai quali non è possibile acquisire una eguale disponibilità da parte di soggetti privati, senza un ulteriore esborso economico;

-parimenti significativo è il riferimento alla tutela dell'ambiente, atteso che una gestione interamente pubblica in house può garantire il conseguimento di più ambiziosi obiettivi di sostenibilità ambientale nella gestione dei servizi, stabilendosi ad esempio che tutte le eccedenze di gestione siano destinate in via esclusiva a dette finalità;

-inoltre l'attuale gestione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani, ha permesso di ottenere buoni risultati, relativamente all'incremento della percentuale di raccolta differenziata, con riduzione dei costi di smaltimento;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n.6 del 16 gennaio 2024, avente ad oggetto Indicazione alla SRR Palermo Provincia Est scpa di attivare le procedure per l'affidamento *in house* nei confronti della società Ama rifiuto è risorsa scrl, così come previsto dal comma 1 lettera c) art.14 del decreto legislativo n. 201/2022 nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea, secondo le modalità previste all'art.17 del medesimo decreto legislativo per poter continuare ad avvalersi della suddetta società e autorizzazione al Sindaco alla sottoscrizione di tutti gli adempimenti connessi e conseguenti;

CONSIDERATO CHE

-l'Amministrazione comunale ha inteso mantenere la partecipazione nella società Ama-rifiuto è risorsa S.c.a r.l. in quanto svolge un servizio pubblico locale di interesse generale (servizio integrato dei rifiuti);

-l'attuale affidamento *in house* del servizio integrato di gestione dei rifiuti alla partecipata Ama-rifiuto è risorsa S.c.a r.l. è in scadenza il prossimo 1 ottobre 2024;

-con determinazione dirigenziale n. 351 del 22 aprile 2024 si procedeva ad impegnare le somme per la gestione del servizio di igiene urbana primo semestre 2024 alla società Ama rifiuto è risorsa;

-con determinazione dirigenziale n. 733 del 30 agosto 2024 si procedeva ad impegnare le somme per la gestione del servizio di igiene urbana secondo semestre 2024 alla società Ama rifiuto è risorsa;

-che a seguito della nota con nota prot. n. 1359 del 25 settembre 2024, da parte della Srr Palermo Provincia Est S.C.P.T.A., si è proceduto ad prenotare l'impegno di spesa per l'anno 2025;

-nelle more della conclusione dell'iter di affidamento del servizio da parte della Srr Palermo Provincia Est S.C.P.T.A. si rende necessario concedere una proroga tecnica che permetta l'attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo n. 201/2022 nonché dal nuovo Codice Appalti decreto legislativo n.36/2023;

-la proroga tecnica è in conformità a quanto stabilito dall'Autorità di vigilanza dei Contratti pubblici, con deliberazione n. 86 del 06 ottobre 2011, la quale ha evidenziato che: *"la proroga nella sua accezione tecnica, ha carattere di temporaneità e di strumento atto esclusivamente ad assicurare il passaggio da un regime*

contrattuale ad un altro. La conseguenza è che la proroga è teorizzabile ancorandola al principio di continuità dell'azione amministrativa (art.97 Cost.) nei soli limitati ed eccezionali casi in cui, per ragioni obiettivamente non dipendenti dall'Amministrazione, vi sia l'effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente”;

-il servizio in argomento è un servizio pubblico locale a rete e deve essere garantito e non vi può essere soluzione di continuità;

RITENUTO di autorizzare per le motivazioni sopraesposte una proroga tecnica dal 1 ottobre 2024 al 31 dicembre 2024 del contratto in essere alla partecipata Ama-rifiuto è risorsa S.c.a r.l.;

EVIDENZIATO che in applicazione della Sezione-PIAO Piano triennale 2024-2026 di prevenzione della corruzione e dell'illegalità, approvata con deliberazione della Giunta municipale n. 8 del 19 gennaio 2024, con la sottoscrizione del presente atto e del relativo verbale, il Responsabile del procedimento, il Responsabile del settore 3 e i componenti della Giunta municipale presenti dichiarano, ciascuno nei propri confronti, che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all'oggetto della presente deliberazione;

ATTESO:

-che con deliberazione della Giunta municipale n.36 del 14 aprile 2022, sono stati approvati la Riorganizzazione della macrostruttura organizzativa dell'Ente e il funzionigramma anno 2022;

-che con determinazione sindacale n. 297 del 9 maggio 2022, sono stati nominati, con decorrenza 10 maggio 2022, i Responsabili di posizione organizzativa del settore 1, “Affari generali”, settore 2, “Affari finanziari e tributi”, settore 3, “Infrastrutture territorio e ambiente”, settore 4, “Attività produttive” e al contempo, tra gli altri, è stato affidato al Segretario il “Servizio affari legali e contenzioso”;

-che con determinazione dirigenziale del Segretario registro generale n.444 del 12 luglio 2022, è stata disposta l'assegnazione e/o la riassegnazione complessiva del personale in servizio, a seguito della revisione della macrostruttura organizzativa dell'Ente anno 2022;

-con determinazione sindacale n. 727 del 31 ottobre 2023, si è provveduto, con decorrenza dal 1 novembre 2023, alla nomina del Responsabile di posizione organizzativa del settore 3, “Infrastrutture territorio e ambiente”;

VISTO il decreto legislativo n. 36/2023 che regola il codice dei contratti pubblici;

VISTO il decreto legislativo n.201/2022 – Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica;

VISTO il decreto legislativo n. 175/2016 – Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;

VISTO il decreto legislativo n.152/2006 e successive modifiche ed integrazioni – norme in materia ambientale;

VISTO il decreto legislativo n. 267/2000 successive modifiche ed integrazioni – T.U.E.L.;

VISTA la legge regionale n 9/2010 e successive modifiche ed integrazioni – gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati;

VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n.16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana”;

VISTA la legge 8 giugno 1990, n.142 “Ordinamento delle autonomie locali”, come recepita dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n.48 “Provvedimenti in tema di autonomie locali”;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” che, tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”;

VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull'ordinamento degli enti locali”;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta comunale n.138 del 29 agosto 2011;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.20 del 31 marzo 2016;

VISTO lo Statuto comunale;

TUTTO ciò premesso e considerato;

PROPONE

1-di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della legge regionale n.7/2019, le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;

2-di autorizzare la proroga tecnica dall'1 ottobre 2024 al 31 dicembre 2024 a favore della società partecipata Ama-rifiuto è risorsa S.c.a r.l. per l'esecuzione del servizio di igiene urbana, raccolta differenziata e smaltimento rifiuti, gestione centro di raccolta/isola ecologica e spazzamento strade e ciò per le motivazioni meglio esplicitate nel preambolo della presente;

3-di prorogare il contratto in essere sino alla data del 31 dicembre 2024, dando atto che le somme necessarie per la gestione del servizio risultano impegnate giuste determine dirigenziali nn 351 e 733/2024;

4-di demandare al Responsabile dell'Area tecnica l'adozione di ogni altro provvedimento di carattere gestionale inerente e conseguente all'adozione della presente deliberazione;

5-di dare atto:

-che in applicazione della Sezione-PIAO Piano triennale 2024-2026 di prevenzione della corruzione e dell'illegalità, approvata con deliberazione della Giunta municipale n. 8 del 19 gennaio 2024, con la sottoscrizione del presente atto e del relativo verbale, il Responsabile del procedimento, il Responsabile del settore 3 e i componenti della Giunta municipale presenti dichiarano, ciascuno nei propri confronti, che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all'oggetto della presente deliberazione;

-che il responsabile del procedimento di cui all'art.5 della legge regionale n.7/2019 viene individuato nel dipendente Maria Grazia Gibiino "Area degli esecutori esperti";

-che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio, sul sito internet ai sensi della legge regionale n.11/2015, nonché alla scadenza dei termini di legge sul sito istituzionale dell'Ente sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi del decreto legislativo n.33/2013;

6-di dichiarare la deliberazione conseguente alla presente proposta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12-comma 2- della legge regionale n.44/1991, immediatamente esecutiva.

Alia, 30 settembre 2024

IL RESP.LE DEL PROCEDIMENTO
Maria Grazia GIBIINO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3
(Det. sindacale n.727/2023)
Ing. Angelo CASTIGLIONE

Pareri espressi sulla proposta ai sensi degli artt.49 e 147-bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Parere in ordine alla REGOLARITA' TECNICA Favorevole
Addì, 30-09-2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ING.ANGELO CASTIGLIONE

Pareri espressi sulla proposta ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni

Parere in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE Favorevole
Addì, 30-09-2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Dott.ssa MARIA GRAZIA MINNUTO

LA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: Proroga tecnica dall'1 ottobre 2024 al 31 dicembre 2024 - Affidamento in House del Servizio di igiene urbana, raccolta differenziata e smaltimento rifiuti, gestione centro di raccolta/isola ecologica e spazzamento strade - Società partecipata Ama rifiuto e risorsa s.c.a r.l..

VISTA la proposta di deliberazione come riportata nella prima parte del presente verbale;

VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 "Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana";

VISTA la legge 8 giugno 1990, n.142 "Ordinamento delle autonomie locali", come recepita dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n.48 "Provvedimenti in tema di autonomie locali";

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che, tra le altre cose, reca norme in materia di "ordinamento finanziario e contabile";

VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 "Norme sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa reso ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del decreto legislativo n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, dal responsabile dell'area tecnica, ing. Angelo Castiglione;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile reso ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del decreto legislativo n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, dalla responsabile dell'area finanziaria, dott.ssa. Maria Grazia Minnuto;

VISTO lo Statuto comunale;

TUTTO ciò premesso e considerato;

DELIBERA

-di approvare e fare propria la proposta di deliberazione di cui in premessa, che qui si intende integralmente riportata e trascritta.

SUCCESSIVAMENTE

RAVVISATA la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

VISTO l'art. 12, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44;

DELIBERA

-di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

La presente deliberazione si compone di n. 08 pagine e n.01 allegati. Del che si è redatto il presente verbale letto, approvato e sottoscritto come segue:

L'ASSESSORE ANZIANO	II SINDACO	II SEGRETARIO COMUNALE
Rag. Rosolino ORTOLANO	Dott. Antonino GUCCIONE	Dott. Salvatore SOMMA

Copia del presente verbale di deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on-line, come prescritto dall'art. 11 della legge regionale n.44/1991, il _____ al n. _____ del Reg. Pubbl., e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Dalla residenza municipale, _____

Il Responsabile della pubblicazione
Angela Valeria GUCCIONE

Copia del presente verbale di deliberazione è stata defissa dall'Albo Pretorio on-line il _____, senza che siano state prodotte opposizioni.

Dalla residenza municipale, _____

Il Responsabile della pubblicazione
Angela Valeria GUCCIONE

Copia del presente verbale di deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo con nota prot. n. _____ del _____.

Dalla residenza municipale, _____

Il Segretario comunale
Dott. Salvatore SOMMA

Il presente verbale di deliberazione è stato pubblicato sul sito ufficiale del Comune ai sensi della legge regionale 28 giugno 2015, n. 11 in data _____

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

☐ decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, ai sensi dell'art. 12, comma 1, legge regionale n.44/1991.

☐ perché dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della legge regionale n. 44/1991.

Dalla residenza municipale, _____

Il Segretario comunale
Dott. Salvatore SOMMA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. _____ /2024 Reg. pubbl.

Io sottoscritto Segretario generale, su conforme dichiarazione del messo, certifico che copia del presente verbale di deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi a partire dal _____ e sino al _____ e che, entro tale termine, non sono state prodotte opposizioni.

Dalla residenza municipale, _____

Il Segretario comunale
Dott. Salvatore SOMMA